RG131 Rev. 8 Febbraio 2020 Pagina 1 di 9

# **REGOLAMENTO**

# PER LA CERTIFICAZIONE DELL'EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL'APERTO

# **INDICE**

1	SCOPO E PREMESSA	2
2	DEFINIZIONI	2
3	ITER DI CERTIFICAZIONE	
3	3.1 Richiesta di valutazione di conformità	
3	3.2 Avvio dell'iter di certificazione e trasmissione della documentazione tecnica	2
3	3.3 Determinazione dei dati di potenza sonora – Allegato VI prima procedura	
3	3.4 Valutazione della documentazione tecnica	
3	3.5 Verifica delle macchine oggetto di certificazione	3
	3.5.1 Allegato VI	
	3.5.2 Allegato VII	
3	3.6 Rilascio della certificazione	3
3	3.7 Marcatura CE	
4	SORVEGLIANZA	4
4	4.1 Principi generali	4
4	4.2 Verifica del controllo della produzione – Allegato VI Articolo 6 prima procedura	
4	4.3 Verifica mediante prove strumentali – Allegato VI Articolo 6 seconda procedura	
4	4.4 Mancata effettuazione delle sorveglianze periodiche	6
5	RINNOVO	
6	PROCEDURA OBM	6
6	6.1 Condizioni di applicabilità e principi generali	6
6	6.2 Documentazione da trasmettere a ITALCERT	6
6	6.3 Emissione Certificato CE	7
6	6.4 Condizione di validità del Certificato CE	7
6	6.5 Sorveglianza	
7	SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	7
7	7.1 Sospensione	7
7	7.2 Revoca	7
8	OBBLIGHI DEL FABBRICANTE	
9	RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	
10	RISERVATEZZA E DATA PROTECTION	
11	RISCHI CONNESSI CON LA SICUREZZA	9
12	RICORSI	
13	RECLAMI	
14	ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	
15	REVISIONE DELLE TARIFFE	9

Rev.	Sintesi delle modifiche	Redatto	Approvato
8	Correzione refuso al punto 3.5	Flavio Banfi (Direttore Tecnico)	Roberto Cusolito (Amm. Delegato)
7	Aggiornamento per data protection Congiunzione con il RG 137 "esemplare unico"	Flavio Banfi (Direttore Tecnico)	Roberto Cusolito (Amm. Delegato)



RG131 Rev. 8 Febbraio 2020 Pagina 2 di 9

#### 1 SCOPO E PREMESSA

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT S.r.l. (di seguito denominata "ITALCERT") per la gestione delle attività di certificazione effettuate per la gestione delle attività di valutazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, identificate dalla Direttiva 2000/14/CE.

L'iter di certificazione seguito da ITALCERT è agli ALLEGATI VI o VII della Direttiva citata, in base a quanto richiesto dal fabbricante.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente Documento si faccia riferimento a quanto contenuto nella Direttiva 2000/14/CE e nei relativi allegati.

Le eventuali modifiche apportate al testo rispetto alla edizione precedente sono evidenziate con una barra laterale destra.

# 2 DEFINIZIONI

Per quanto riguarda i termini utilizzati nel presente Regolamento si faccia riferimento a quanto definito in:

- Direttiva 2000/14/CE
- Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento Europeo

Ai sensi delle attività previste dal presente Regolamento si specifica che le due modalità di sorveglianza previste dall'Allegato VI, articolo 6, vengono identificate come "**prima procedura**" o "**seconda procedura**". Nell'ambito di applicazione del presente regolamento si può fare riferimento in modo sostanzialmente equivalente ai termini "fabbricante" o "cliente". Entrambi rappresentano l'organizzazione che ha richiesto e ottenuto la certificazione a ITALCERT.

Come previsto dalla Direttiva, alcune azioni, come la presentazione della domanda di certificazione, possono essere presentate da un mandatario, in vece del fabbricante. Ai fini del presente regolamento quando si cita "il fabbricante" è da intendersi che possa trattarsi del "mandatario" nei casi in cui ciò sia applicabile e laddove la Direttiva consenta che le azioni in questione possano essere svolte "dal fabbricante o dal suo mandatario".

#### 3 ITER DI CERTIFICAZIONE

# 3.1 Richiesta di valutazione di conformità

Il fabbricante che intende richiedere a ITALCERT la certificazione secondo la direttiva 2000/14/CE deve comunicare alcuni dati di tipo societario e tecnico mediante la compilazione di un apposito Questionario Informativo disponibile sul sito web <a href="https://www.italcert.it">www.italcert.it</a> nella sezione dedicata alla direttiva Rumore.

I dati di tipo tecnico che sono necessari includono:

- Identificazione del fabbricante
- Descrizione della macchina o attrezzatura (con riferimento all'allegato I):
- Nome commerciale, quantità, numero di serie ecc.
- Tipologia di motore / alimentazione / potenza ecc.
- Tipo di procedura di certificazione richiesta

Laddove fosse necessario per il completo riesame della domanda ITALCERT potrà richiedere informazioni aggiuntive.

Sulla base dei dati ricevuti, ITALCERT predispone un'offerta economica che include le attività previste per il rilascio della certificazione e, nel caso di Allegato VI, un programma di massima delle attività successive di controllo delle macchine certificate.

# 3.2 Avvio dell'iter di certificazione e trasmissione della documentazione tecnica

A seguito dell'accettazione dell'offerta e della sottoscrizione del presente Regolamento, il Fabbricante trasmette a ITALCERT la Domanda di Certificazione allegata all'offerta debitamente compilata.

Contestualmente o successivamente il fabbricante trasmette ad ITALCERT la documentazione tecnica richiesta dalla Direttiva 2000/14/CE (allegato VI o Allegato VII secondo quanto applicabile), che consenta di determinare:

- Descrizione della macchina o attrezzatura (con riferimento all'allegato I):
- Marca
- Denominazione Commerciale
- Tipo, serie e numeri di identificazione
- Dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione.



RG131 Rev. 8 Febbraio 2020 Pagina 3 di 9

#### 3.3 Determinazione dei dati di potenza sonora – Allegato VI prima procedura

Nel caso in cui il fabbricante richieda di effettuare la certificazione seguendo la prima procedura dell'Allegato VI, la documentazione tecnica di cui al punto precedente deve includere una relazione tecnica sulle misurazioni del rumore condotte sulla macchina od attrezzatura secondo le prescrizioni della direttiva. La suddetta relazione deve essere accompagnata da:

- Certificati di taratura della strumentazione utilizzata rilasciati da un Centro LAT, in corso di validità (durata ammissibile non superiore a due anni)
- CV o altra documentazione attestante la competenza del tecnico che ha effettuato le misure.

ITALCERT si riserva di non accettare relazioni tecniche di misura di potenza sonora effettuate più di 4 mesi prima della data di presentazione della documentazione tecnica.

I dati registrati devono essere idonei a determinare il «livello di potenza sonora garantito», che tenga conto anche delle incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica.

In linea di principio è sempre preferibile effettuare la misurazione su più esemplari della stessa macchina; tuttavia è anche possibile eseguire la valutazione del livello di potenza sonora garantito effettuando misurazioni su un solo esemplare; in questo secondo caso il calcolo dell'incertezza porta in genere ad ottenere un valore di livello di potenza sonora garantito maggiore rispetto a quello che si potrebbe avere nel caso di misurazioni su più esemplari.

Per il calcolo dell'incertezza di misura si deve fare riferimento alla norma EN ISO 4871.

#### 3.4 Valutazione della documentazione tecnica

La documentazione tecnica fornita dal fabbricante viene esaminata da ITALCERT mediante il proprio personale ispettivo.

Il fabbricante ha diritto richiedere la modifica dell'ispettore incaricato laddove vi siano oggettivi e documentati motivi. La richiesta deve essere effettuata in forma scritta.

ITALCERT si riserva comunque la possibilità di ritenere non adeguatamente motivata la suddetta richiesta e di confermare l'ispettore incaricato, dando a sua volta motivazioni scritte al fabbricante.

Laddove sussistano dubbi sulla completezza e/o idoneità della documentazione tecnica, ITALCERT ne dà informazione al fabbricante con richiesta di intervenire con le dovute modifiche e integrazioni.

# 3.5 Verifica delle macchine oggetto di certificazione

# 3.5.1 Allegato VI

ITALCERT effettua una verifica presso lo stabilimento del fabbricante o altro luogo concordato per verificare la congruenza tra la documentazione tecnica e la macchina oggetto di certificazione.

L'ispettore incaricato di ITALCERT effettua di prassi alcune misurazioni con la propria strumentazione per verificare la correttezza delle misure effettuate dal fabbricante, campionando un numero rappresentativo di macchine tra quelle oggetto di certificazione.

In caso di mancanza di presentazione da parte del fabbricante dei dati di potenza sonora misurati secondo le indicazioni previste dalla Direttiva 2000/14/CE, l'ispettore di ITALCERT effettua con la propria strumentazione le dovute misurazioni su tutte le macchine oggetto di certificazione.

I dati registrati vengono elaborati tenendo conto anche dei contributi di incertezza applicabili (incertezza relativa alla produzione e alle misurazioni). L'incertezza dipende anche dal numero di esemplari che sono stati esaminati e/o dal numero di misure effettuate su uno stesso esemplare.

La relazione tecnica delle misure riporta sia il valore di potenza sonora misurato sia quello massimo garantito, arrotondato con le modalità previste dalla Direttiva 2000/14/CE.

Il mantenimento della certificazione è vincolato alle attività di sorveglianza descritte successivamente.

# 3.5.2 Allegato VII

ITALCERT effettua una verifica presso lo stabilimento del fabbricante o altro luogo concordato per verificare la congruenza tra la documentazione tecnica e la macchina oggetto di certificazione.

L'ispettore incaricato di ITALCERT effettua le misurazioni previste dalla Direttiva e dalle norme tecniche citate su ogni esemplare sottoposto a certificazione.

L'esito delle verifiche viene formalizzato in un rapporto tecnico, dove vengono riportati i dati tecnici delle macchine, le metodologie di misura seguite, i dati della strumentazione utilizzata e i risultati conseguiti. In questo caso l'incertezza relativa alla produzione non trova applicazione.

La relazione tecnica riporta il solo valore di potenza sonora misurato.

# 3.6 Rilascio della certificazione

A esito positivo delle verifiche, ITALCERT rilascia il certificato di conformità alla Direttiva 2000/14/CE.



RG131 Rev. 8 Febbraio 2020 Pagina 4 di 9

Il certificato riporta il valore della potenza sonora misurata e, nel caso di Allegato VI, il valore della potenza sonora garantita.

È prevista l'emissione di un certificato per ogni macchina. Nel caso di Allegato VI in determinate condizioni è possibile includere nel certificato un gruppo omogeneo di macchine.

Il certificato secondo Allegato VI ha data di scadenza pari a 3 anni, rinnovabile per ulteriori tre anni con le modalità descritte in seguito. Per il certificato secondo Allegato VII non è applicabile il concetto di "scadenza" dello stesso.

A seguito del rilascio del certificato il fabbricante può apporre la marcatura CE alla macchina o attrezzatura e redigere una dichiarazione CE di conformità, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 8 della Direttiva 2000/14/CE, per la quale mantiene completa responsabilità.

Il certificato secondo Allegato VII non è soggetto a verifiche di sorveglianza successive all'emissione del certificato.

# 3.7 Marcatura CE

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» ed è accompagnata dall'indicazione del livello di potenza sonora garantito secondo il modello grafico riportato nell'Allegato IV della direttiva 2000/14/CE. La marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito sono apposte sulla macchina o attrezzatura in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il periodo di vita presunta della macchina o attrezzatura stessa.

È vietato apporre sulla macchina o attrezzatura marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE.

Sulla macchina o attrezzatura può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e del livello di potenza sonora garantito.

#### 4 SORVEGLIANZA

#### 4.1 Principi generali

Il fabbricante ha il compito di assicurare che il processo produttivo mantenga la conformità delle macchine realizzate affinché esse non superino la potenza acustica massima garantita.<sup>1</sup>

ITALCERT ha il compito di condurre controlli periodici per verificare il mantenimento della conformità della macchina o attrezzatura prodotta alla documentazione tecnica e alle prescrizioni della direttiva 2000/14/CE. I controlli vengono svolti secondo un programma di ispezioni tali da assicurare un controllo completo almeno ogni 3 anni su tutte le macchine oggetto di certificazione.

ITALCERT ha il diritto / dovere di effettuare almeno un controllo su base annuale su tutte le macchine certificate. Nelle verifiche ITALCERT campionerà esemplari finiti presenti a magazzino, pronti per la vendita e completi delle marcature e delle istruzioni per l'uso

E' compito del fabbricante collaborare con ITALCERT nei casi in cui la produzione non sia di serie, ma su commessa, e pertanto non vi sia di prassi presenza a magazzino di macchine finite e pronte alla vendita.

Il controllo viene effettuato seguendo una delle due modalità previste dall'Allegato VI della Direttiva di seguito dettagliate, in base alla scelta formulata dal fabbricante. Nel corso della validità della certificazione il fabbricante ha facoltà di chiedere la modifica della procedura scelta.

ITALCERT si riserva la possibilità di imporre al fabbricante di seguire la seconda procedura laddove risulti evidente che il fabbricante non abbia le risorse, strumentali e di competenza, per svolgere in proprio i dovuti controlli.

#### 4.2 Verifica del controllo della produzione – Allegato VI Articolo 6 prima procedura

Quando utilizza la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 6 – prima procedura – dell'Allegato VI, il fabbricante deve eseguire prove periodiche per tutta la durata della produzione allo scopo di controllare che il livello di potenza sonora garantito non sia superato statisticamente.

È possibile che i risultati delle prove di conferma indichino che il valore garantito determinato inizialmente non sia più valido.

Nel caso sia inferiore, il fabbricante può chiedere una revisione della certificazione.

Nel caso sia maggiore, il fabbricante deve interrompere la produzione sino alla individuazione e rimozione della causa dello scostamento. Se tale causa può essere corretta, il fabbricante deve adottare i provvedimenti necessari per riportare il modello alla conformità. Altrimenti il fabbricante dovrà:

 a) Richiedere a ITALCERT una revisione della certificazione, nel caso in cui il livello di potenza massima risulti maggiore di quello certificato ma inferiore o uguale al limite obbligatorio previsto

<sup>1</sup> Una volta ottenuta la certificazione, ai fini della conformità della macchina, il fabbricante deve assicurare il rispetto della potenza acustica massima garantita, e non solo del livello massimo imposto dalla direttiva 2000/14/CE



RG131 Rev. 8 Febbraio 2020 Pagina 5 di 9

 b) Informare ITALCERT del fatto che la macchina non garantisce più il limiti obbligatori previsti; tale situazione determina la revoca del certificato.

ITALCERT effettua controlli periodici per verificare il mantenimento della conformità delle macchine prodotte al tipo certificato e alle prescrizioni della Direttiva 2000/14/CE.

In occasione di tali controlli l'ispettore incaricato da ITALCERT effettua:

- un controllo delle marcature
- la verifica della dichiarazione CE di conformità redatta dal fabbricante.
- Una verifica degli strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

Il fabbricante deve dimostrare di possedere o di averne la disponibilità di utilizzo della seguente strumentazione:

- a) almeno un fonometro di classe 1;
- b) microfoni in campo libero;
- c) calibratore acustico di classe 1;

E' inoltre fortemente raccomandata la disponibilità di una stazione meteo per la verifica e misura di umidità, pressione atmosferica, temperatura, velocità del vento.

La strumentazione utilizzata per le misure di rumore deve essere tarata da un Centro LAT con intervallo non superiore a 24 mesi.

Il personale che ha effettuato le misure dovrà dimostrare la propria capacità a svolgere tale attività. Ciò implica la messa a disposizione di ITALCERT di idonea documentazione atta a dimostrare elementi quali: esperienza lavorativa, formazione, addestramento, abilitazioni ecc. Inoltre ITALCERT in occasione delle verifiche di certificazione e di sorveglianza potrà valutare l'effettiva competenza del personale di cui sopra chiedendo di effettuare alla propria presenza verifiche di rumore su alcune delle macchine certificate e/o mediante una intervista.

L'ispettore dovrà inoltre avere accesso a:

- Documentazione di sistema relativa alla produzione e al controllo del prodotto finito
- Risultati delle verifiche ispettive interne

Qualora i controlli di cui sopra fornissero risultati insoddisfacenti, l'ispettore di ITALCERT può condurre prove di rumorosità sulle macchine oggetto di certificazione. A giudizio dell'ispettore le prove possono essere condotte in forma semplificata.

# 4.3 Verifica mediante prove strumentali - Allegato VI Articolo 6 seconda procedura

Il controllo viene effettuato sul prodotto finito, mediante un sopralluogo di un ispettore incaricato di ITALCERT presso lo stabilimento del fabbricante, allo scopo di:

- Verificare la correttezza della marcatura secondo quanto disposto dall'articolo 11 della Direttiva 2000/14/CE:
- assicurarsi della presenza e corretta redazione della dichiarazione CE di conformità;
- misurare con la propria strumentazione i dati di potenza sonora della macchina, verificando che essi siano coerenti con i dati di certificazione e con le prescrizioni della Direttiva 2000/14/CE.

Per l'effettuazione di tali verifiche il fabbricante deve fornire piena collaborazione per la programmazione delle ispezioni e assicurare il libero accesso ai propri stabilimenti.

Al termine della verifica ITALCERT rilascia al fabbricante un verbale di ispezione, con i dati di potenza sonora riscontrati.

Il valore garantito del livello di potenza sonora è verificato se è soddisfatto il seguente criterio:

$$L'wA \leq LwA,g$$

dove L'WA è il valore rilevato nel corso della verifica e LWA,g è il valore garantito dal fabbricante.

Se L'WA misurato durante le prove strumentali è superiore a LWA,g, allora è necessario effettuare ulteriori indagini, utilizzando metodi statistici, per tutto il lotto di macchine, purché ciò sia applicabile.

In caso di esito negativo del controllo il fabbricante deve interrompere la produzione ed esaminare la causa del mancato rispetto dei limiti previsti.

In base alla propria valutazione il fabbricante potrà:

- chiedere la revoca del certificato
- chiedere la revisione del certificato, con l'effettuazione di nuove e ulteriori misurazioni finalizzate a determinare il nuovo livello di potenza sonora garantita, il quale verrà riportato nel certificato aggiornato.

Anche laddove la verifica confermi il valore di potenza sonora massima garantita, è comunque possibile che i dati registrati manifestino un aumento del livello di potenza sonora misurato rispetto a quello emerso in occasione della certificazione. Poiché ciò può essere indice di una disomogeneità nel processo produttivo, in



RG131 Rev. 8 Febbraio 2020 Pagina 6 di 9

questi casi ITALCERT potrebbe richiedere al fabbricante una valutazione delle cause, oltre all'incremento degli intervalli di sorveglianza.

# 4.4 Mancata effettuazione delle sorveglianze periodiche

Nel caso in cui ITALCERT non abbia potuto verificare le macchine oggetto di certificazione nel corso di un anno solare per mancata disponibilità della macchina stessa, ITALCERT ha il diritto di sospendere il certificato di riferimento.

Per riattivare il certificato il fabbricante dovrà avvisare ITALCERT della riattivata produzione e permettere a ITALCERT di effettuare la verifica su un esemplare della macchina. Ad esito positivo della verifica il certificato verrà riattivato.

# 5 RINNOVO

Il certificato verrà rinnovato al termine dei tre anni di validità qualora sia stato effettuato almeno un controllo completo e con esito positivo nel corso del triennio di validità del certificato.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare un controllo completo della macchina/attrezzatura nel triennio di certificazione a causa della non disponibilità del prodotto, ITALCERT si riserva di mantenere in vigore il certificato per un tempo massimo di 6 mesi oltre i quali il certificato sarà revocato.

# 6 PROCEDURA OBM

# 6.1 Condizioni di applicabilità e principi generali

Con Procedura OBM si intende la situazione in cui un'organizzazione (Own Brand Manufacturer – OBM) richiede di poter immettere sul mercato a proprio marchio una macchina identica ad un'altra realizzata e certificata da un altro produttore (Original Manufacturer – OM).

Pur rimanendo OM il responsabile di fatto della conformità della produzione, il prodotto realizzato per OBM presenta una personalizzazione, che può includere aspetti di tipo estetico, ma che mantiene le stesse caratteristiche di tipo tecnico – costruttivo. La personalizzazione riguarda anche la marcatura, l'etichetta e le istruzioni per l'uso.

Ai fini dei requisiti legislativi OBM risulta "fabbricante" della macchina in oggetto, realizzata mediante i servizi di outsourcing di OM.

La procedura OBM può essere attivata con ITALCERT solo se OM è in possesso di certificato CE relativo alle macchine oggetto di certificazione rilasciato da ITALCERT e in corso di validità.

Deve inoltre essere stabilito un contratto tra le parti (OM e OBM) che includa almeno:

- Dichiarazione da parte di OM circa il fatto che i modelli per i quali OBM chiede la certificazione sono tecnicamente identici ai modelli già certificati da ITALCERT (facendo riferimento anche al certificato emesso da ITALCERT)
- b) Dichiarazione circa il fatto che l'OM si impegna ad avvisare l'OBM di qualsiasi cambiamento che possa incidere sulla validità del certificato CE in possesso da OM.
- L'impegno da parte dell'OM a comunicare, sia ad Italcert che all'OBM, qualsiasi modifica prevista al prodotto prima di averla messa in atto.
- Dichiarazione di impegno, da parte di entrambi i soggetti, a comunicare eventuali incidenti che possano essere sopraggiunti e che riguardino i prodotti oggetto dell'accordo sottoscritto.

La procedura OBM non prevede l'effettuazione di prove fonometriche sul prodotto. Pertanto la valutazione si basa esclusivamente sulla valutazione della documentazione trasmessa a ITALCERT.

#### 6.2 Documentazione da trasmettere a ITALCERT

Per l'apertura della pratica di certificazione OBM dovrà trasmettere a ITALCERT:

- la domanda di certificazione / conferma di offerta (che include l'accettazione del presente regolamento
- la documentazione tecnica pertinente, così come richiesta dalla Direttiva 2000/14/CE.

La documentazione tecnica potrà essere trasmessa in forma semplificata e includere, come elementi minimi:

- copia delle istruzioni per l'uso predisposte
- modello della marcatura prevista
- tabella di correlazione tra identificazione (modello, codice) utilizzata da OBM e quella della macchina di OM.

E' raccomandato, anche se non vincolante, allegare anche una copia del modello adottato per la dichiarazione di conformità.

Una volta ricevuta la documentazione, ITALCERT la esamina al fine di valutarne la rispondenza ai requisiti della Direttiva e la congruità rispetto al modello di OM certificato.



RG131 Rev. 8 Febbraio 2020 Pagina 7 di 9

#### 6.3 Emissione Certificato CE

Ad esito positivo dell'esame della documentazione Italcert provvederà all'emissione del relativo certificato che identificherà l'OBM come fabbricante e avrà ad oggetto il solo modello/i di macchina dell'OBM.

#### 6.4 Condizione di validità del Certificato CE

IL certificato CE emesso in procedura OBM ha durata 3 anni dalla sua emissione.

Esso potrà essere revocato anticipatamente qualora venissero meno le condizioni indicate precedentemente, in particolare laddove il certificato CE di OM dovesse decadere.

#### 6.5 Sorveglianza

Il fabbricante OBM è soggetto a verifica almeno una volta nel corso del triennio di validità del certificato. La verifica non riguarderà necessariamente il controllo delle emissioni di rumore (che sono effettuate in ogni caso presso OM), ma consisterà nell'esame visivo delle marcature e delle istruzioni per l'uso associate al prodotto.

#### 7 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

# 7.1 Sospensione

ITALCERT può procedere con la sospensione della certificazione rilasciata nelle seguenti circostanze:

- presenza di non conformità critiche o ricorrenti emerse nel corso dei controlli sul prodotto finito;
- a seguito di segnalazioni dal mercato che determinano una significativa mancanza di controllo del sistema di garanzia della qualità da parte del fabbricante.
- Mancata disponibilità da parte del Fabbricante di ricevere le ispezioni sul prodotto finito. Ciò include anche il caso di indisponibilità delle macchine per mancata produzione.
- Mancato pagamento degli importi previsti per le attività svolte da ITALCERT.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato al fabbricante in forma scritta, mediante fax, lettera raccomandata o PEC, con possibilità di anticipo della comunicazione mediante email tradizionale.

Nella comunicazione vengono anche indicate le modalità per il ripristino della certificazione e le tempistiche massime previste.

Nel periodo di sospensione della certificazione il fabbricante non può immettere in commercio le macchine oggetto di certificazione.

La sospensione può anche essere parziale, ovvero riguardare solo una parte dei modelli di macchine oggetto di certificazione.

#### 7.2 Revoca

ITALCERT potrà procedere con la definitiva revoca del certificato qualora il fabbricante non ottemperasse a quanto richiesto all'atto della sospensione della certificazione.

Il provvedimento di revoca viene comunicato al fabbricante in forma scritta, mediante fax, lettera raccomandata o email con posta certificata.

Qualora la sospensione fosse stata attuata solo per alcune delle tipologie di macchine coperte da certificazione il certificato, anziché venire revocato, verrà riemesso con riduzione del campo di certificazione.

#### 8 OBBLIGHI DEL FABBRICANTE

Il Fabbricante deve informare ITALCERT di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista, sulla macchina o attrezzatura certificata, comprese eventuali estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale. ITALCERT esamina tali modifiche e informa il Fabbricante se l'esito delle verifiche e certificazioni effettuate rimane valido o se è necessario effettuare delle prove o verifiche addizionali che potranno eventualmente portare all'emissione di nuovi certificati o relazioni di verifica.

Il Fabbricante deve conservare, a disposizione delle autorità competenti, per 10 anni dalla data d'immissione sul mercato della macchina o attrezzatura in questione tutta la documentazione tecnica e di sistema qualità utilizzata per la verifica della conformità alla Direttiva 2000/14/CE.

Laddove ITALCERT riceva una segnalazione su una macchina certificata da ITALCERT da parte di un utilizzatore o da parte di un soggetto differente dal fabbricante, ITALCERT si riserva la possibilità (in base alla natura e appropriatezza della segnalazione ricevuta) di richiedere al fabbricante una valutazione della segnalazione ricevuta, con la finalità sia di rimuovere il problema emerso sia di valutare l'effetto reale o potenziale su altre macchine. Laddove la segnalazione riguardi inadempienze che siano di competenza del proprietario della macchina, ITALCERT potrà richiedere di effettuare una ispezione straordinaria per valutare l'appropriatezza della segnalazione e fornire specifiche prescrizioni, laddove ve ne ricorrano gli estremi.

Il fabbricante deve inoltre consentire l'accesso di osservatori designati dagli Enti di Controllo / Accreditamento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da ITALCERT in qualità di



RG131 Rev. 8 Febbraio 2020 Pagina 8 di 9

Ente di Certificazione e Ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale di ITALCERT. La notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (meno di 3 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del Fabbricante della loro presenza. La mancata accettazione della presenza di tali osservatori da parte del Fabbricante determina la sospensione del certificato in vigore e la sua possibile successiva revoca in caso di perdurare del diniego in questione

#### 9 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

La documentazione e le informazioni trasmesse dal fabbricante a ITALCERT per l'espletamento delle attività di valutazione e certificazione rimangono di proprietà del fabbricante. Il personale di ITALCERT coinvolto nelle attività di certificazione non potrà utilizzare tale documentazione per altri scopi che non siano strettamente correlati con le proprie attività di valutazione e certificazione. ITALCERT non potrà trasmettere tali dati a terzi se non dietro esplicita autorizzazione del fabbricante, da esprimersi mediante forma scritta, fatti salvi gli obblighi verso le autorità di controllo come specificato nel paragrafo seguente.

#### 10 RISERVATEZZA E DATA PROTECTION

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di **Data Protection** i dati personali forniti dal proprietario a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti- questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati dell'Organizzazione potranno essere da comunicati da ITALCERT, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato, nonché ai soggetti interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni responsabili e/o incaricati da parte di ITALCERT ai quali la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione dei servizi disposti da ITALCERT, e rispetto ai quali vi sia per ITALCERT obbligo o necessità di comunicazione. Fatta salva la pubblicazione anche tramite il sito internet <a href="https://www.italcert.it">www.italcert.it</a> dei dati relativi alle imprese certificate, non è prevista la diffusione dei dati personali dell'Organizzazione.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Accreditato e Notificato

In sede di domanda di accesso alla certificazione ITALCERT consegna al Cliente l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di **Data Protection** a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.
- Il Cliente ha diritto, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Accreditato alla conservazione di determinate informazioni.
- I dati forniti vengono raccolti da ITALCERT con l'esclusiva finalità di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile e di ottemperare ai doveri richiesti da ACCREDIA in qualità di Ente di Certificazione o dal altri soggetti incaricati del controllo sulle attività svolte da ITALCERT.

A seguito del rilascio della certificazione, i dati del cliente sono inseriti nel "Registro delle Aziende Certificate", il quale viene trasmesso periodicamente agli Organismi cui tale informazione è dovuta.

Il registro è anche reso disponibile ad eventuali richiedenti che ne facciano domanda scritta; allo stesso modo ITALCERT rende disponibile a chi ne faccia richiesta l'eventuale rinuncia, sospensione o revoca della certificazione.



RG131 Rev. 8 Febbraio 2020 Pagina 9 di 9

ITALCERT inoltre garantisce la riservatezza su tutte le informazioni che verranno raccolte durante le attività di valutazione. Gli incaricati di ITALCERT sono, a loro volta, vincolati a specifici vincoli di riservatezza relativamente a tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento dell'iter certificativo.

#### 11 RISCHI CONNESSI CON LA SICUREZZA

Il fabbricante dovrà informare preventivamente l'ispettore di ITALCERT circa eventuali rischi a cui potrebbe essere esposto durante il periodo di presenza presso la sede del fabbricante per l'effettuazione delle attività ispettive.

ITALCERT si rende disponibile a fornire la documentazione inerente la sicurezza relativa alla propria società e al proprio personale.

#### 12 RICORSI

Ricorso contro le decisioni di ITALCERT, con esposizione del proprio dissenso, può essere fatto dal Fabbricante entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte di ITALCERT. Il ricorso deve essere trasmesso mediante fax o mediante raccomandata.

Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata;
- b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore di ITALCERT, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso. Eventuali spese relative al ricorso sono a carico del Fabbricante, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

#### 13 RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell'ambito del presente regolamento. Ogni reclamo ricevuto viene riesaminato da personale esperto non coinvolto nelle attività oggetto della segnalazione.

ITALCERT gestisce in modo formale ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

# 14 ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene considerato accettato contestualmente all'accettazione dell'offerta economica e della presentazione della domanda di certificazione.

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche del presente Regolamento ITALCERT renderà disponibile il nuovo documento sul sito <u>www.italcert.it</u>, nella sezione dedicata alla certificazione Macchine - Rumore e ne darà comunicazione al Fabbricante mediante fax, lettera raccomandata o e-mail.

Il Fabbricante ha 60 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione. Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.

#### 15 REVISIONE DELLE TARIFFE

I corrispettivi indicati nelle offerte sono calcolati sulla base del Tariffario di ITALCERT.

Tali importi del Tariffario ITALCERT possono essere soggetti a revisione prezzi.

In caso di accordi / offerte formulati sulla base di importi previsti da un tariffario che viene aggiornato, ITALCERT manterrà la validità degli importi stabiliti almeno fino alla scadenza del certificato.

La comunicazione delle variazioni tariffarie avviene mediante fax o posta elettronica.

Il fabbricante ha diritto di opporsi alla modifica delle tariffe di propria pertinenza rinunciando alla certificazione, mediante comunicazione scritta da trasmettere a ITALCERT con fax o posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla comunicazione della modifica in oggetto.

La rinuncia comporta la revoca del certificato allo scadere di 90 giorni dalla data di comunicazione.